

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, CULTURALE E DI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA

“AMFI - Associazione Medici Fotografi Italiani - APS”

Art.1) COSTITUZIONE – SEDE - DURATA- E' costituita un'associazione di promozione sociale e culturale e di formazione extrascolastica che assume la denominazione di " **AMFI - Associazione Medici Fotografi Italiani - APS**" in acronimo **“AMFI – APS”** a norma dell'articolo 18 della Costituzione, degli art. 36 e seguenti del codice civile, del DLgs. n° 460/97 e s.m.i., e della L. 383/2000 e s.m.i nonché ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117. L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Associazione ha sede legale ed operativa presso il suo presidente pro-tempore, in Benevento alla via Giovanni Calandriello, 1/D presso dott. Maurizio Iazeolla. L'Associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale e/o estero. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite altre sedi operative e/o può essere modificata o ampliata la sede legale ed operativa attuale senza necessità di integrare il presente atto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato salvo anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci fondatori, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2) NATURA, SCOPI E ATTIVITA'- L'Associazione si organizza strutturalmente come associazione di promozione sociale, culturale e di formazione extrascolastica. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie svolte dai propri associati. L'Associazione eserciterà le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017 con particolare riguardo alle lettere d), i), k), l) svolgendo le attività già dettagliate nello statuto sociale. L'Associazione, escludendo esplicitamente ogni finalità di lucro, ha per scopi:

- Favorire l'associazionismo;
- Promuovere e divulgare la diffusione e la conoscenza

tra i medici della fotografia in tutti i suoi aspetti, tecnici e culturali

- Promuovere l'immagine fotografica come mezzo di comunicazione anche in ambito sanitario.

- Promuovere e realizzare progetti artistici per documentare il territorio locale e i suoi aspetti sociali, ambientali, culturali organizzando concorsi per medici fotografi, mostre personali e collettive, proiezioni, edizioni di libri e cataloghi fotografici,

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- Incontri tematici, mostre, convegni e proiezioni per la promozione dell'immagine fotografica come mezzo di informazione ed educazione sanitaria

- Conferenze, corsi di formazione extrascolastica (laboratori, seminari e corsi di fotografia), inerenti vari aspetti artistici e creativi nell'arte fotografica.

- Ogni tipo di attività connessa alle finalità istituzionali dell'Associazione.

- Vendita di pubblicazioni presso la propria sede.

- Pubblicazione di un bollettino periodico, pubblicazione di atti di incontri tematici, nonché di eventuali studi o approfondimenti realizzati dall'Associazione stessa.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività

connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi. Infine, l'Associazione, per lo svolgimento della propria attività, potrà anche stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici e/o privati ed aderire ad organismi o federazioni impegnate, con analoghe finalità, in attività di intervento sociale o culturale.

L'Associazione è affiliata FIAF.

Art. 3) PATRIMONIO ED ENTRATE- l'associazione non ha fini di lucro né di arricchimento personale dei propri associati.

Il patrimonio e le entrate sono costituiti:

- a) dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati;
- b) dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
- d) dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari;

e) da contributi di soggetti pubblici o privati;

f) da proventi diversi derivanti da attività economiche.

Durante la vita l'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può eventualmente mettere in atto, in via secondaria e strumentale, attività diverse i cui proventi vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio Direttivo. Eventuali avanzi di gestione o utili di eventuali attività economiche vanno obbligatoriamente reinvestiti nell'associazione a favore delle attività istituzionali previste.

L'esercizio finanziario va dal **1° gennaio al 31 dicembre** di ogni anno.

Art. 4) SOCI DIRITTI / DOVERI- Le categorie dei soci sono le seguenti:

a) **Soci Fondatori:** sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;

b) **Soci Ordinari:** sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente o ai Vicepresidente i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo;

c) **Soci Onorari:** sono coloro che per meriti o posizioni particolari sono esentati dalle quote associative ma partecipano a pieno titolo alla vita ed alle attività dell'Associazione. L'attribuzione a tale categoria viene decisa dal Direttivo su proposta di uno o più soci.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini medici, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, che ne facciano richiesta scritta dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori (figli di medici) è necessario l'assenso di un genitore.

L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio

deve motivare la deliberazione e darne comunicazione all'interessato. Questi può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. I diritti doveri connessi alla qualifica di socio, compreso il diritto di usufruire dei vari servizi sociali, si acquisiscono con la decisione presidenziale, l'iscrizione all'elenco e la consegna della tessera. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale ed il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci. In base alle disposizioni di legge ex 675/97 e successive modificazioni e integrazioni, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Qualora la decisione non fosse ratificata, sono fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente o dei Vicepresidente e la mancata ratifica, tutti i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee.

L'iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei, cioè per alcuni mesi dell'anno. La quota sociale è intrasmissibile per atto tra vivi e non è

rivalutabile nonché non collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'adesione all'Associazione comporta:

a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;

b) il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi, nonché dei contributi;

c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso sede dell'associazione.

Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima del termine fissato per il rinnovo della quota associativa.

La perdita della qualità di socio può avvenire per:

a) morosità;

b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari;

c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

d) per comportamento scorretto.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. Entro 30 giorni dalla comunicazione di espulsione è ammesso il ricorso all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. In tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Se non espressamente e diversamente deliberato, le attività di lavoro svolte dai soci in favore dell'Associazione si considerano, salvi gli eventuali rimborsi spesa, a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.

Art. 5) QUOTE SOCIALI- Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dall'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Art. 6) ASSEMBLEA / BILANCIO- L'Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (Art. 2538, II Comma, C.C.). Ogni associato

può farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato. Ogni associato non può essere portatore di più di n. 3 deleghe. Il Consiglio Direttivo, entro il 30 Marzo di ciascun anno, approva il rendiconto economico - finanziario da sottoporre all'Assemblea degli associati che, previa convocazione del Presidente dell'Associazione con comunicazione diretta ai soci almeno dieci giorni prima dello svolgimento della stessa, si riunisce in via ordinaria:

una volta all'anno, entro il 30 di Aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente con la modalità del voto palese: il rendiconto è approvato con la metà più uno dei voti validi espressi;

una volta ogni quadriennio per il rinnovo delle cariche sociali.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice ed è

validamente costituita, sia in sezione ordinaria che straordinaria, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

La partecipazione e l'intervento all'Assemblea possono avvenire facendo ricorso anche a modalità telematiche quali videoconferenza, conference call, chiamate in vivavoce, scambio di mail, purché sia garantita la possibilità agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, consultabile per i venti giorni successivi alla sua approvazione.

L'associazione si conforma alle prescrizioni contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Ai sensi dell'Art. 21 del codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o

rendiconti.

Art. 7) CONSIGLIO DIRETTIVO - L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone di cinque membri: Presidente, n. 2 Vicepresidenti con funzioni di coordinamento nazionale, Segretario e Tesoriere eletti liberamente a maggioranza semplice dall'Assemblea tra gli associati e che dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile. La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente. Il Consiglio è investito, da parte dell'Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione e, pertanto, potrà compiere, in persona del Presidente, tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari o postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo: deliberare circa l'ammissione degli associati e nel caso motivarne il rigetto; predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte.

Il Consiglio Direttivo procede, inoltre, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici,

determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi di spesa. Gli incarichi di direzione e/o collaborazione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 8) CARICHE SOCIALI- Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e decide in ordine all'ammissione all'Associazione ed al tesseramento.

I DUE Vicepresidente coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono, con eguali poteri, quando necessario. Il Segretario collabora alla gestione dell'Associazione e può anche assumere la veste di Tesoriere. Il Tesoriere cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi.

Art. 9) SCIoglimento- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria che nomina un liquidatore. La relativa Delibera è valida se è approvata

dai $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aventi diritto. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto previo parere dell'Organismo competente ai sensi del Decreto Legislativo n.117/2007 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguono gli stessi scopi di utilità sociale dell'Associazione o fini di utilità pubblica.

Art. 10) STATUTO/REGOLAMENTI- Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea straordinaria validamente costituita dal 50%+1 degli aventi diritto e l'approvazione deve essere espressa a maggioranza dei presenti. L'Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall'assemblea.

Art. 11) COLLEGIO ARBITRALE- Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle

parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Art. 13) ORGANI DI CONTROLLO - Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità

sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 12) DISPOSIZIONE TRANSITORIA – Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli ex art. 36 e seguenti del Codice Civile, dalla legge 383/2000 ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.


Letto, approvato e sottoscritto il 13 gennaio 2022.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Maurizio IAZEOLLA

Catherina DOMINGUEZ REALI



*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*